



Prime note sul DL Rilancio



LIQUIDITA'





LIQUIDITA'

Art. 25 Contributi a fondo perduto

La misura si rivolge a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche in forma di impresa cooperativa con un fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro e con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La misura è rivolta alle società di capitali e alle società cooperative con fatturato dai 5 ai 50 milioni di euro che hanno riscontrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che deliberano dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. La misura prevede un credito di imposta. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può essere superiore a 2 milioni di euro. Uno specifico decreto ministeriale disporrà le modalità ed i criteri di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.



LIQUIDITA'

Art. 26, commi 12 e ss. Istituzione del “fondo patrimonio Pmi”

Il fondo la cui gestione sarà affidata all'Agencia Invitalia sarà finalizzato a sottoscrivere, fino ad esaurimento ed entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi rimborsabili decorsi entro sei anni dalla sottoscrizione (l'ammontare massimo è pari al minore tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale ed il 12,5% dell'ammontare dei ricavi). La misura riguarda le società di capitali e le cooperative con fatturato superiore a 10 milioni di euro. Anche in questo caso un apposito decreto del Ministero delle finanze disporrà condizioni e caratteristiche dello strumento finanziario.

Art. 27 Costituzione da parte di Cassa depositi e prestiti del “Patrimonio rilancio”

La misura riguarda società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. Il Patrimonio di rilancio potrà essere articolato in comparti e le sue risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con Dpcm, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.



LIQUIDITA'

Art. 28 Credito d'imposta pari al 60% delle spese per gli affitti per le PMI

La misura riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con un fatturato fino a 5 milioni di euro ed alberghi senza limiti di fatturato. I soggetti locatari devono aver riportato, in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, una perdita di fatturato non inferiore al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% per cento dei relativi canoni. Per le strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.



LIQUIDITA'

Art.30 Sconto sulle bollette delle utenze

Lo sconto riguarda le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (PMI) e concerne le voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.



AIUTI PER LE IMPRESE





AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e continuare a garantire la disponibilità dei servizi di assicurazione dei crediti commerciali, SACE concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (autorizzate all'esercizio del ramo credito e che aderiscono con apposita convenzione) una garanzia sugli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dall'entrata in vigore del decreto ministeriale fino al 31 dicembre 2020.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 43 Costituzione presso il MISE del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa

Il fondo è destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del Codice della proprietà industriale, come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e delle società di capitali con 250 e più dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

L'obiettivo del fondo, la cui dotazione iniziale è di 100 milioni di euro, è quello di sostenere le imprese per mantenere i livelli dell'occupazione; esso opera con interventi nel loro capitale di rischio, effettuati a condizioni di mercato, rispettando i principi della disciplina europea sugli aiuti di Stato per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del fondo, e le procedure per accedere ai suoi interventi, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Se vogliono avvalersi del fondo, le imprese in condizione di crisi economico-finanziaria devono fornire al MISE le informazioni sulle azioni da porre in essere per ridurre gli impatti della ristrutturazione sul livello dell'occupazione, sulle imprese interessate ad acquisire la società o a proseguirne l'attività, sulle azioni per trovare un nuovo acquirente, sulle opportunità per i dipendenti di acquisire l'impresa e sulla loro possibilità di recuperarne gli asset.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto alle imprese in forma di sovvenzioni dirette ed altre forme d'aiuto ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Il regime quadro dell'articolo ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19. Il regime-quadro, una volta autorizzato dalla Commissione europea, permetterà agli di concedere aiuti, a talune condizioni (rispetto paletti comunitari).

Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.2 della già citata Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, che rispettino talune condizioni (normativa europea). Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese, secondo quanto previsto dalla sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito

Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, secondo quanto previsto dalla sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di concedere aiuti agli investimenti, secondo quanto previsto dalla sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, per le infrastrutture di prova e upscaling, necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di concedere aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 secondo quanto previsto dalla sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc...

Gli enti di cui al comma 1 possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto di alcune condizioni.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, secondo quanto previsto dalla sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final

Art. 62 Disposizioni finanziarie

Si precisa che le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie possono operare ai sensi dell'art. 125 del DL Cura Italia e dunque possono ad esempio realizzare specifici interventi con altri organismi di garanzia, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario..

Artt. 61, 63, 64 Regole comuni e registri degli aiuti (RNA, SIAN e SIPA)

Si tratta di disposizioni che disciplinano aspetti comuni relativi alle tipologie di aiuto indicate negli articoli 59-65 e, in particolare, i tempi di notifica alla Commissione europea (7 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto), gli adempimenti a carico degli enti che adottano le misure d'aiuto, l'obbligo per le amministrazioni a concedere aiuti nei limiti delle risorse disponibili, l'adeguamento dell'RNA e degli altri sistemi di registrazione degli aiuti.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare – nel rispetto del riparto territoriale - le risorse del Fondo (rinvenienti dai precedenti cicli programmatori e da quello in corso), al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020 (e per gli anni 2012 e 2022), in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19.

Con l'articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, al fine di liberare risorse per rendicontare e certificare le spese dell'emergenza anche attraverso il tasso di cofinanziamento Ue. E' prevista infatti la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nel periodo contabile dal 1.07.20 al 31.06.21.

Le risorse erogate dall'Ue a rimborso delle spese emergenziali sono riassegnate alle amministrazioni per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, urgenti o da adottarsi.



LAVORO



LAVORO

Art. 66 Dispositivi di protezione individuale

Modifica l'art.16 del DL18/2020 convertito in L.27/2020 estendendone l'applicabilità a tutti i lavoratori e volontari (sanitari e non) compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari. Per le CCIAA non cambia sostanzialmente nulla rispetto a quanto già previsto dall'art.16 del DL18/2020.

Art. 72 Specifici congedi per i dipendenti

Modifica innanzitutto l'art.23, comma 1 del DL18/2020: per i lavoratori privati, è sufficiente, per fruire del congedo, che siano genitori di figli di età non superiore a 12 anni (fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.23cit), senza più riferimento alla sospensione dei servizi e delle attività didattiche; per i lavoratori pubblici è invece confermata, in quanto non modificata, la previsione dell'art.25, comma 1 del DL18/2020 che consente di fruire del congedo in esame solo per il periodo della sospensione dei servizi educativi e scolastici. Viene portato a 30 giorni, per entrambe le tipologie di lavoratori, il periodo di congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Si estende anche il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020 (per i dipendenti pubblici si veda, però, quanto sopra sulla necessità della sospensione delle attività). Il particolare congedo non retribuito, prima previsto per i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni è ora riconosciuto in caso di figli di età minore di anni 16 (quindi anche con meno di 12 anni), con alcune condizioni.



LAVORO

Art.73 Permessi retribuiti ex art. 33 l. 104/1992

Si prevedono ulteriori complessive dodici giornate di permesso da distribuire, in base alle esigenze tutelate dallo stesso art.33 nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art.74 Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

E' estesa al 31 luglio 2020 la validità della previsione che - per i lavoratori che versano nelle condizioni di disabilità o di rischio di cui all'art. 26, co. 2, d.l. 18/2020 conv. con mod. da l. 27/2020 - equipara il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, stesso d.l. 18.

Art. 83 Sorveglianza sanitaria

La norma impone a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio COVID-19 , in ragione dell'età o delle condizione di rischio in essa indicate. Questo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza COVID-19.



LAVORO

Art. 90 Lavoro agile (settore privato)

L'articolo riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato con un figlio minore di 14 anni (sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore) e, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. E' confermata l'applicabilità ai dipendenti pubblici dell'art.87 del DL18/2020 convertito in L.27/2020.

Art.120 Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese per un massimo di 80.000 euro, sostenute nell'anno 2020, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. (Costo misura 2 miliardi di euro).





LAVORO

Art.125 Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. In particolare – ai sensi del comma 1 – il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.

Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto.

Si modifica l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, allo scopo di ridurre i contenziosi sul diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. La modifica normativa, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 10, del TUIR, prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse. Queste novità riguardano le somme restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame



LAVORO

Art.152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi

La norma sospende, dalla data di entrata in vigore del DL in esame e fino al 31 agosto 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione, sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Questo significa che, in deroga a tutte le regole, in detto periodo queste somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.



LAVORO

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Il comma 4 prevede, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Artt. 247, 248 e 249 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

L'art.249 del prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (si tratta, quindi, di una facoltà e non di un obbligo).



LAVORO

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Si conferma la vigenza, per il personale pubblico, dell'art.87 del DL18/2020 convertito in L.27/2020. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni dovranno adeguare le misure di cui al richiamato art. 87, comma 1, lettera a) - che impone di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza - alle esigenze della progressiva, completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali. La novità è la previsione espressa che, al fine di ridurre il pericolo di contagio, le amministrazioni dovranno utilizzare molto più che in passato la flessibilità dell'orario di lavoro (v. artt. 22 e 27 CCNL 2018), rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale ed introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. La norma consente, ovviamente, anche modifiche all'orario di servizio e all'orario di apertura degli uffici, oltre che variazioni degli orari individuali. Ai fini di tali interventi organizzativi, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali).



Ministero delle Finanze
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24** Semplificato

PROV.

RM

FISCO





FISCO

Art. 24 Esenzione dal versamento dell'Irap

La norma prevede l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Art.123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

La norma in esame attraverso l'abrogazione dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall'anno 2021, le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa al 10% e 22% che prevederebbero automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'IVA e di accisa su taluni prodotti negli anni successivi alla loro introduzione.



Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti dovuti per le ritenute erariali, per le addizionali regionali e comunali e per l'Iva sono prorogati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 135 Giustizia tributaria e contributo unificato

Il comma 1 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui al DPR 115/2002. Si applica la sospensione del termine anche in materia di invito al pagamento del contributo unificato. Con il comma 2 si innova il processo tributario prevedendo la possibilità di svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio con collegamento da remoto del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione (tra i quali le Camere di commercio) nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.



FISCO

Art.153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Si prevede, fino al 31 agosto 2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente agli obblighi tributari. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973) con la conseguenza che, per tali verifiche, le stesse pubbliche amministrazioni potranno procedere al pagamento delle spettanze a favore del beneficiario.



FISCO

Art.157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

L'articolo prevede che, al fine di evitare la concentrazione di notifiche di atti amministrativi di natura tributaria, nei confronti dei contribuenti, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Per gli stessi atti non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e la data di notifica.



TURISMO





TURISMO

Art. 176 Tax credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Art. 178 Fondo turismo

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Art. 179 Promozione turistica in Italia

Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020.



TURISMO

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni previste.

Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 183-184 Misure per il settore cultura e istituzione del Fondo cultura

Sono previste diverse misure in favore del settore attraverso il finanziamento o l'aumento della dotazione finanziaria in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.



INTERNAZIONALIZZAZIONE





INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

La disposizione rfinanzia per ulteriori 250 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” istituito presso il Maeci (che ammonta, dunque, complessivamente a 400 milioni) di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 destinato alla realizzazione di campagne di comunicazione per sostenere le esportazioni, al potenziamento delle attività di promozione e a finanziamenti a fondo perduto (per i quali la norma dispone anche un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81).

Oltre a confermare la possibilità anche per le Camere di commercio e l'Unioncamere (attraverso un'apposita convenzione con il Maeci) di beneficiare di un cofinanziamento per iniziative di promozione all'estero, la norma prevede che il Maeci possa stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione.

Si destinano, inoltre, 50 milioni di euro nel prossimo triennio per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna.



INNOVAZIONE

Art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, mediante l'introduzione di contributi a fondo perduto, misure volte a sostenere la raccolta di capitali, incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative ed una proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati. Al «Fondo di sostegno al venture capital» sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200

milioni di euro finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio di startup e pmi innovative. All'erogazione di contributi a fondo perduto sono destinati 20 milioni di euro, i fondi dovranno essere utilizzati per l'acquisizione di servizi da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. All'operatività dello strumento agevolativo Smart&Start, finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, saranno assegnate risorse aggiuntive pari a 80 milioni di euro.



INNOVAZIONE

Art. 39 Strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

Si prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per consentire al Ministro dello sviluppo economico di riattivare il nucleo di consulenti ed esperti in materia di politica industriale, individuati con una selezione comparativa mediante avviso pubblico, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato.

La legge finanziaria per il 2007, per contrastare il declino dell'apparato produttivo, aveva previsto l'istituzione presso il MISE, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita struttura per la soluzione delle crisi d'impresa, che opera in collaborazione con le Regioni interessate. Per potenziare le attività di prevenzione e soluzione di queste crisi, il decreto prevede ora lo stanziamento di 500.000 euro annui per il triennio 2020-22, per consentire al Ministro di avvalersi di consulenti ed esperti specializzati in questa materia, individuati con una selezione comparativa mediante avviso pubblico, sempre nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare a supporto della struttura in questione.



INNOVAZIONE

Art. 42 Costituzione presso il MISE del fondo per il trasferimento tecnologico (1)

Per sostenere e accelerare i processi di innovazione e di crescita, il fondo – con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 – ha l'obiettivo di promuovere iniziative e investimenti utili per valorizzare e utilizzare i risultati della ricerca applicata presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e alle PMI innovative. Per sostenere queste iniziative, il MISE – a valere sulle disponibilità del fondo – può intervenire con la partecipazione indiretta nel capitale di rischio e di debito, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, delle disposizioni sui contratti pubblici o sulla collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Gli interventi possibili, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione al capitale di rischio saranno individuati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Per attuare questi interventi il MISE si avvale dell'ENEA, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite sul trasferimento tecnologico (TT), previa stipula di un'apposita convenzione; a tal fine, è prevista una spesa di 5 milioni di euro per l'anno in corso.



INNOVAZIONE

Art. 42 Costituzione presso il MISE del fondo per il trasferimento tecnologico (2)

A tal fine l'Agenzia è autorizzata a costituire la Fondazione Enea Tech, il cui statuto sarà approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; per la sua istituzione e il suo funzionamento è prevista una spesa di 12 milioni di euro per il 2020; il patrimonio della Fondazione sarà costituito da queste risorse, e potrà essere incrementato dagli apporti dei soggetti pubblici e privati; alla stessa potranno essere concessi in comodato beni immobili, che fanno parte del demanio e del patrimonio dello Stato.

La Fondazione realizzerà progetti di innovazione e spin-off, potrà svolgere attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo (R&S), con soluzioni tecnologicamente avanzate, processi / prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture della ricerca e diffusione dei loro risultati, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché di supporto alla crescita delle start-up e delle PMI ad alto potenziale innovativo. Essa promuoverà investimenti tesi all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di R&S e di TT, favorendo la partecipazione anche finanziaria da parte di imprese, di fondi istituzionali o privati, e di organismi ed enti pubblici (inclusi quelli territoriali), nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.



INNOVAZIONE

Art. 239 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione


Al Ministero dell'economia è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.



SEMPLIFICAZIONE






SEMPLIFICAZIONE

Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 81 Proroga validità DURC

Viene modificato l'articolo 103, comma 2 del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, prevedendo che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.



SEMPLIFICAZIONE

Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Art. 264 introduce la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.

La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme. Conseguentemente, è stabilito un incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci. È prevista inoltre la restituzione di quanto ricevuto, fornendo false dichiarazioni. La lettera b) riduce i tempi dell'autotutela dell'Amministrazione sub specie di annullamento d'ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi. La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a): da notare che attualmente non vi sono termini per l'esercizio di questo potere. Inoltre, consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni anche alle ipotesi in cui la necessità di una pluralità di titoli abbia comportato l'avvalimento del SUAP o del SUE.